

Scheda Paese: **Camerun**

di Katia Caruso

1. Introduzione

Il sistema tributario, caratterizzato da una fiscalità di tipo dichiarativo, è articolato in imposte nazionali e locali distinte in base alla destinazione del gettito. In alcuni casi le aliquote delle imposte sui redditi e dell'Iva sono maggiorate del 10% a titolo di centesimi addizionali comunali (CAC) il cui gettito confluisce ai Comuni nella misura del 70%, allo Stato nella misura del 10% e per il restante al Fondo speciale di intervento intercomunale. Il sistema fiscale è disciplinato dal Codice Generale delle Imposte (CGI), emanato con legge n. 2002-03 del 19 aprile 2002, che riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette e indirette, anche locali, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso), e recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di *budget*.

2. Tassazione delle persone fisiche

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'**imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP)** le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Camerun ovvero, indipendentemente dalla residenza, tutti coloro che percepiscono redditi imponibili in Camerun in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono esenti dal pagamento dell'IRPP gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari del Camerun. Il personale tecnico e amministrativo impiegato presso le missioni diplomatiche e gli organismi internazionali, è esente da IRPP a condizione che sia espressamente previsto l'assoggettamento all'imposta sulle persone fisiche nel loro paese di origine, diversamente scontano l'IRPP in Camerun. A detta condizione soggiace anche il restante personale - reclutato a livello locale e non - che non possiede lo statuto di diplomatico e che è tenuto, altresì, a presentare la propria dichiarazione dei redditi in Camerun. L'IRPP si applica alle seguenti categorie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente: costituiti da stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, *fringe benefits*, pensioni e rendite vitalizie. La base imponibile è data dall'importo netto salariale che si ottiene dopo la deduzione dei contributi previdenziali, un abbattimento forfetario del 30% e l'abbattimento di 500.000 FCFA ragguagliato a mese. Alla base imponibile così determinata si applica il *barème progressif*. Sono esenti da imposta i redditi lordi inferiori a 62.000 FCFA. Non sono imponibili gli assegni familiari e assistenziali, le borse di studio, le pensioni di guerra e di invalidità, le somme ricevute a titolo di risarcimento per infortunio sul lavoro e quelle ricevute dagli eredi per decesso del dipendente.

- redditi fondiari (*revenus fonciers*): a condizione che il reddito non sia percepito nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo, derivano dalla locazione di immobili edificati e di attrezzature degli stabilimenti industriali e dalle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e dalle imprese per la vendita di immobili edificati e non edificati. La base imponibile è costituita dalla differenza tra l'ammontare del reddito lordo realizzato e il totale delle spese (riparazioni,

manutenzione, spese di gestione) fissate forfetariamente in misura pari al 30% del reddito lordo. Per le plusvalenze è costituita dalla differenza tra il prezzo dichiarato dalle parti e il valore del bene al momento dell'ultimo trasferimento. La ritenuta, pari al 15%, è operata dal locatario con obbligo di versamento all'esattore presso l'Ufficio delle Imposte e diritto di scomputo in sede di dichiarazione. Per le plusvalenze la ritenuta è pari al 10% ed è operata dal notaio a titolo definitivo.

- redditi di capitale (*revenus de capitaux mobiliers*): sono considerati tali i dividendi distribuiti e gli interessi maturati su obbligazioni, crediti, depositi e cauzioni. Alla base imponibile, costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati, si applica una ritenuta del 15% (più una maggiorazione del 10% a titolo di CAC);

- redditi d'impresa (*bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux* – BAIC): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale (compresi quella di sfruttamento delle miniere). La determinazione della base imponibile in maniera ordinaria soggiace alle medesime regole previste per le imprese organizzate in forma societaria, (cfr. infra). A decorrere dal 1° gennaio 2012, la base imponibile è determinata in base al: 1) regime dell'imposta sostitutiva: i contribuenti il cui volume d'affari non supera i 10 milioni FCFA sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPP e dell'IVA, ma sono tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente se corrispondono emolumenti per importi superiori a 62.000 FCFA; 2) regime semplificato: i contribuenti con volume d'affare compreso tra 10 e 50 milioni FCFA determinano il reddito imponibile applicando al volume d'affari percentuali stabilite con decreto ministeriale, non versano l'iva, ma sono tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente se corrispondono emolumenti per importi superiori a 62.000 FCFA; 3) regime reale: i contribuenti con volume d'affari superiore a 50 milioni determinano il reddito con metodo analitico (ricavi meno costi); oltre al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, sono tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente se corrispondono emolumenti per importi superiori a 62.000 FCFA;

- redditi di lavoro autonomo (*bénéfices des professions non commerciales* - BNC): derivano dall'esercizio delle professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall'esercizio di attività a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, proventi percepiti per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, invenzioni, brevetti, marchi di fabbrica o formule di fabbricazione). La base imponibile è costituita dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio della professione. I contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo non possono avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva, pertanto, sono assoggettati d'ufficio al regime semplificato anche se il volume d'affari è inferiore a 10 milioni FCFA e in funzione di un più alto volume d'affari al regime reale (con possibilità di opzione al superamento di 30 milioni FCFA);

- redditi di attività agricola (*bénéfices de l'exploitation agricole* - BA): sono quelli conseguiti sia dai proprietari sia dagli affittuari dei terreni. La base imponibile è determinata in funzione del volume d'affari secondo le regole prima indicate per i redditi di lavoro autonomo ed è abbattuta forfetariamente del 30% a titolo di oneri e spese. Sono esenti da IRPP i redditi derivanti dallo sfruttamento dei terreni destinati alla produzione di alimenti la cui superficie è inferiore a 5 ettari. I redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e di attività agricola sono tassati alla stregua dei redditi prodotti dai soggetti passivi dell'imposta sulle società, vale a dire applicando alla base imponibile l'aliquota proporzionale del 33,5% (30% più 3,5% a titolo di CAC). Stesso discorso per i redditi di lavoro autonomo, ad eccezione delle indennità, dei gettoni di presenza e delle altre somme corrisposte per la partecipazione a commissioni pubbliche e private nonché dei compensi corrisposti agli sportivi ai quali si applica l'aliquota proporzionale dell'11% (10% più 1% a titolo di CAC).

Di conseguenza, restano assoggettati ad imposizione progressiva esclusivamente i redditi di lavoro dipendente in base alla seguente tabella e previo un abbattimento cd. "familiare" di 500.000 FCFA per le persone a carico (dal 2004 non viene più applicato il sistema del quoziente familiare)

Scaglioni di reddito	Aliquota
da 0 a 2.000.000 FCFA	10%
da 2.000.001 a 3.000.000 FCFA	15%
da 3.000.001 a 5.000.000 FCFA	25%
Oltre 5.000.00 FCFA	35%

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo, l'imposta complessivamente dovuta non può essere inferiore a determinate percentuali (cfr. *infra*) e, in ogni caso, non inferiore a 500.000 FCFA.

3. Tassazione delle società

Per il principio di territorialità, l'**imposta sulle società (IS)** colpisce i redditi delle imprese organizzate in forma societaria che esercitano un'attività economica in Camerun ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono soggetti all'IS: le società di capitali, le cooperative, gli enti pubblici e gli organismi dello Stato aventi autonomia finanziaria, le società civili che si dedicano ad una attività di carattere industriale o commerciale o ad operazioni con scopo di lucro, le società di persone a seguito di opzione irrevocabile, le stabili organizzazioni di imprese non residenti. Sono esenti dall'IS le società cooperative di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e dell'allevamento (ad esclusione delle operazioni di vendita al dettaglio e di trasformazione dei prodotti) e determinati enti morali come i sindacati agricoli, le casse di credito agricole, le società di mutuo soccorso, le associazioni senza scopo di lucro e i GEIE (limitatamente agli utili distribuiti a soci persone fisiche).

3.1 Base imponibile e aliquote

Le società non possono avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva ma sono assoggettate d'ufficio al regime semplificato (anche se il volume d'affari non supera i 10 milioni FCFA) e, al superamento dei 50 milioni FCFA, al regime reale (anche su opzione se il volume d'affari supera i 30 milioni FCFA). La base imponibile nel regime reale è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i compensi agli amministratori, i canoni di locazione di beni mobili e immobili, gli interessi passivi (nel limite del massimo pari a 1,5 volte il capitale sociale), le quote di ammortamento, le spese di ricerca e sviluppo sostenute per l'apertura di una sede o uno stabilimento all'estero, le erogazioni liberali (nel limite 5% del volume d'affari), i premi assicurativi versati ai fini della costituzione dell'indennità di fine rapporto, le somme pagate per l'utilizzo di marchi, brevetti e modelli in corso di validità (nel limite del 2,5 del reddito complessivo lordo) e le imposte versate (ad esclusione dell'IS). Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le plusvalenze realizzate durante

l'esercizio dell'attività sono imputate al reddito d'impresa per l'intero ammontare e nell'anno di realizzazione. Tuttavia, su specifica richiesta assentita dall'Amministrazione finanziaria, il componente positivo non viene tassato nell'anno in cui è realizzato se il contribuente, operante in determinati settori produttivi individuati con decreto, si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze.

Ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziarie, i costi complessivamente sostenuti per un importo pari o superiore a 500.000 FCFA sono deducibili esclusivamente se regolati con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Inoltre, sono indeducibili i costi la cui fattura non reca il numero identificativo unico (NIU) del fornitore, nonché i compensi corrisposti per prestazioni professionali rese da coloro che esercitano abusivamente la professione liberale.

In linea generale non sono deducibili i costi sostenuti per transazioni di qualsiasi natura realizzate da un'impresa locale con un soggetto residente in uno dei paesi inserito nella *black list*. Sono tuttavia deducibili i costi per l'acquisto di beni e merci necessari all'esercizio dell'attività, nonché gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, di manutenzione, di assicurazione e di commissione sugli acquisti) a condizione che i beni e le merci siano acquistati nel paese di produzione e che siano state assolte le imposte doganali al momento della loro immissione nel territorio nazionale.

Sempre dal 1° gennaio 2012, anche le plusvalenze nette realizzate dai soggetti passivi IS a seguito di cessione di azioni, partecipazioni, obbligazioni sono espressamente assoggettate alla ritenuta del 15% prevista per i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche. Sono invece esenti da IS e dall'imposta sui redditi di capitale gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dallo Stato e dalle collettività territoriali.

L'aliquota dell'IS è unica, attualmente è pari al 33% (30% più 3% a titolo di CAC), ed è applicata ad un reddito imponibile superiore a 1.000 FCFA. Le società che fanno ricorso al risparmio pubblico e si quotano in borsa beneficiano per tre esercizi dell'aliquota ridotta (20%, 25% o 28% in base alla tipologia di operazione effettuata) se l'ammissione alla quotazione avviene entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2012.

4. IVA

Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota è pari al 19,25% (17,5% più 1,75% a titolo di CAC). Sono assoggettati ad IVA anche gli organismi pubblici e le collettività territoriali. Le cessioni all'esportazione scontano aliquota zero, ad eccezione di quelle realizzate a favore di imprese localizzate nelle zone franche e nei punti franchi industriali. Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alla cessione di prodotti di prima necessità (tra cui riso, farina di mais, sale non raffinato, pesce congelato), prodotti farmaceutici essenziali, libri scolastici, fornitura domestica di acqua (fino a 10 m³ al mese) e di elettricità (fino a 110 KW al mese), la trasformazione locale del legno in prodotti finiti o semi-finiti, i materiali e le attrezzature necessari per lo sfruttamento dell'energia solare ed eolica, le operazioni di leasing relative all'acquisizione di attrezzature agricole destinate al settore dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca, le operazioni afferenti beni e servizi destinati alle missioni diplomatiche e consolari estere e delle organizzazioni internazionali, tutte operazioni di tipo immobiliare quando sono poste in essere dai professionisti del settore (e la relativa registrazione non sconta imposta di registro), la cessione di alloggi sociali a persone fisiche, a condizione che si tratti del primo acquisto immobiliare nonché, alla medesima condizione, gli interessi sui mutui stipulati dalle persone fisiche per l'acquisto di un alloggio sociale, le prestazioni

postali universali e di trasporto pubblico urbano mediante bus e l'importazione e l'acquisto di strumenti e attrezzature per portatori di handicap, le prestazioni accessorie fornite dagli istituti di insegnamento (ad esempio, ristorazione e trasporto degli studenti). Dal 1° gennaio 2012 sono esenti da IVA anche gli acquisti di prodotti e di attrezzature destinati all'industria farmaceutica e allo sfruttamento dell'energia solare o eolica, nonché i canoni (compreso quello finale relativo all'opzione di acquisto) versati dall'utilizzatore nelle operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto l'acquisizione di attrezzature specifiche destinate all'attività agricola, di allevamento e della pesca.

5. Le altre imposte

5.1 Imposta di registro

Si applica a tutti i contratti (esclusi i contratti di lavoro) e agli atti privati. Può essere fissa, proporzionale (con aliquota variabile dall'1% al 15%), digressiva (dal 2% allo 0,25%) o progressiva. Casi più ricorrenti: contratto d'affitto: immobili ad uso commerciale 10% del totale del canone stipulato, immobili ad uso abitativo 5% del canone stipulato; immobili rurali ad uso abitativo 2% del canone stipulato; vendita di automobili: 5% dell'importo della vendita; contratti pubblici di valore superiore a 5.000.000 FCFA: 2% dell'importo del contratto; transazioni su beni immobili: 15% dell'importo; transazioni su terreni non edificati: 5% dell'importo; transazioni sui valori mobiliari: 2% dell'importo; contratti matrimoniali: 1%; testamenti: imposta fissa di 12.000 FCFA; costituzione, proroga e aumento di capitale sociale non scontano più imposta a decorrere dal 1° gennaio 2010, mentre gli atti di fusione e di scissione riguardanti le società di capitale scontano l'imposta fissa; a decorrere dal 1° gennaio 2011 tutti gli atti formati dalle missioni diplomatiche e consolari e dagli organismi internazionali non appartenenti alla CEMAC (*Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale*) non scontano l'imposta di registro.

5.2 Imposta di successione e donazione

Per quanto concerne l'imposta di successione, occorre prima determinare l'asse ereditario poi la parte di ciascun avente diritto e su questa applicare le seguenti aliquote progressive:

Frazione di patrimonio netto tassabile	Aliquota
da 0 a 500.000 FCFA	0%
da 500.001 FCFA a 2.000.0000 FCFA	2%
da 2.000.001 FCFA a 5.000.000 FCFA	5%
da 500.000.001 FCFA a 10.000.000 FCFA	8%
Oltre 10.000.000 FCFA	10%

Se dovuta da uno dei coniugi o dagli ascendenti o discendenti in linea diretta, l'imposta è ridotta del 75% fino ad un massimo di 30.000 FCFA per ogni avente diritto. Gli eredi in linea collaterale beneficiano invece di un abbattimento dell'imposta dovuta pari al 10% per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50%. Questo abbattimento può essere applicato anche dagli eredi in linea diretta o dal coniuge in aggiunta alla riduzione di imposta.

Le donazioni sono tassate senza alcun abbattimento applicando le seguenti aliquote:

Grado di parentela	Aliquota
Linea diretta (ascendenti, discendenti) e coniugi	5%
Linea collaterale: fratelli e sorelle	10%
Linea collaterale: parenti oltre il 2° grado e persone non legate da parentela	20%

5.3 Tassa sulla proprietà fondiaria

Riguarda le proprietà immobiliari edificate e non edificate situate nel territorio camerunese; l'imposta, il cui gettito è interamente devoluto agli enti locali, è determinata applicando al valore dichiarato dal proprietario (di diritto o di fatto) l'aliquota dello 0,1%.

5.4 Ritenuta su talune prestazioni di servizio

A decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata introdotta una ritenuta del 5%, maggiorata del 10% a titolo di CAC, sui compensi corrisposti dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle collettività territoriali e dalle società a capitale pubblico (totale o parziale) per le prestazioni di servizi (occasionali e non) effettuate da persone fisiche o giuridiche domiciliate in Camerun (ad esempio, onorari degli avvocati, notai, commercialisti, architetti, medici; remunerazioni ed emolumenti versati ai magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari e altri ausiliari della giustizia; provvigioni versate agli intermediari finanziari). Detta ritenuta non esclude il versamento degli acconti mensili o trimestrali a titolo di IRPP, ma è scomputabile in sede di dichiarazione dei redditi. La base imponibile è costituita dall'importo complessivo corrisposto a titolo di compenso, comprensivo delle spese sostenute per conto dell'assistito o del committente.

5.5 Contributo sulle licenze di esercizio (*contributions des patentes*)

E' un'imposta comunale annuale dovuta da ogni persona fisica o giuridica che esercita un'attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esentata (ad es. i venditori ambulanti o i piccoli artigiani e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le imprese di nuova costituzione per il primo anno di esercizio dell'attività, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i coltivatori e gli allevatori con volume d'affari derivante dall'attività di cessione dei prodotti agricoli e del bestiame inferiore a 10 milioni FCFA). Il contributo è dovuto in base alla natura dell'attività esercitata. Se la medesima attività viene svolta in locali diversi, il contributo dovrà essere corrisposto per ogni locale. L'imposta è calcolata in funzione della dimensione aziendale applicando al volume d'affari realizzato nell'esercizio precedente le seguenti aliquote: 0,159% per le grandi imprese, con un contributo dovuto che va da un minimo di 5 milioni FCFA a un massimo di 2,5 miliardi FCFA; 0,283% per le imprese di taglia media, con un contributo dovuto che va da un minimo di 141.500 FCFA a un massimo di 4,5 milioni FCFA; 0,494% per le piccole imprese, con un contributo dovuto che va da un minimo di 50.000 FCFA a un massimo di 140.000 FCFA.

5.6 Diritto di accisa

Pari al 25% (ad valorem o specifico per quantitativo) colpisce alcuni beni individuati da una lista ministeriale. Si tratta essenzialmente delle sigarette, dei cosmetici, dei prodotti di lusso (gioielli, pietre preziose) e di alcune bevande (acqua minerale, bevande gassate, birra di malto, vino). Per i

servizi di comunicazione da telefono mobile e per i servizi internet è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta, pari al 2%. Si applicano le medesime regole previste in materia di IVA.

5.7 Tassazione dei flussi con l'estero

Tassa speciale sui redditi (TSR)

Colpisce le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti, fornite o utilizzate in Camerun, su commissione ~~dalle~~ dello Stato, delle collettività territoriali e di imprese ed enti residenti. In particolare, si tratta di: diritti d'autore (così come definiti e individuati tassativamente dalla legge finanziaria 2012), vendita o locazione di licenza d'uso di brevetti, di marchi di fabbrica, di processi e formule segrete, di applicazioni e programmi informatici necessari per l'esercizio o il funzionamento dell'impresa, locazione o diritto d'uso di film (cinematografici o televisivi) o di trasmissioni televisive, compensi per studi, consulenze, assistenza tecnica, finanziaria o contabile; proventi percepiti dalle imprese di trivellazione, ricerca o assistenza per conto di compagnie petrolifere; compensi per informazioni di tipo industriale, commerciale o scientifico e la locazione di attrezzature ad uso industriale, commerciale o scientifico. L'aliquota ordinaria, è pari al 15%, per le prestazioni fornite nell'ambito di appalti pubblici si applica l'aliquota ridotta del 5%.

Tassa proporzionale sui redditi di capitali mobiliari (TPRCM)

E' percepita sui dividendi distribuiti all'estero e sui redditi che si dichiarano essere posseduti all'estero; l'aliquota è 16,5% (15% più 1,5 a titolo di CAC), l'imposta è trattenuta alla fonte dalla parte che corrisponde i proventi all'atto del loro pagamento.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Il pagamento dell'IRPP avviene in due tempi: 1) versamento di acconti mensili, entro il 15 del mese successivo, mediante ritenuta alla fonte effettuata su ogni categoria di reddito; 2) calcolo dell'imposta dovuta all'inizio dell'anno successivo applicando al reddito complessivo le aliquote per scaglioni. Il saldo (diminuito degli acconti versati) deve essere pagato entro il 15 marzo. La dichiarazione deve essere presentata su modello cartaceo presso gli uffici locali entro il 15-marzo per i redditi dell'anno precedente e deve essere accompagnata dall'indicazione dei carichi familiari e degli elementi considerati dal CGI come indici di ricchezza (residenze principali e secondarie anche all'estero, domestici, automobili, barche, aerei da turismo, piscine, viaggi turistici, consumo d'acqua, elettricità, telefono).

Per i contribuenti che esercitano attività d'impresa, di lavoro autonomo e di attività agricola, il versamento dell'IRPP avviene in funzione del regime di appartenenza. I contribuenti che rientrano nel regime dell'imposta sostitutiva versano l'imposta trimestralmente (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento) ovvero in un'unica soluzione entro il 15 aprile dell'anno successivo. Anche la dichiarazione dei redditi è trimestrale o unica (entro il 31 marzo). I contribuenti appartenenti al regime semplificato dichiarano e versano mensilmente (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) l'IRPP in misura pari al 5,5% (5% più 0,5% a titolo di CAC) del volume d'affari. Anche i contribuenti appartenenti al regime reale dichiarano e versano mensilmente (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) l'IRPP in misura pari al 2,2% (2% più 0,2 a titolo di CAC) del volume d'affari. Entrambi devono versare il saldo entro il 15 marzo dell'anno successivo e nello stesso termine devono presentare la dichiarazione dei redditi.

L'IRPP dovuta per l'intero periodo d'imposta non può essere comunque inferiore al 2,2% del volume d'affari ovvero al 5,5% del volume d'affari nel caso dei contribuenti appartenenti al regime semplificato. A decorrere dal 2009, l'IRPP dovuta sul reddito di partecipazione da parte dei soci di società di persone e più in generale degli associati di società fiscalmente trasparenti, ad esclusione di quelle che hanno optato per la tassazione IS (cfr. *infra*), è trattenuta e versata all'Erario dalla

società partecipata in base agli scaglioni di reddito precedentemente indicati, mediante effettuazione di una ritenuta alla fonte.

L'IS dovuta non può essere inferiore ad un minimo, stabilito nel 2,2% del volume d'affari, ed è versata alle medesime scadenze e nelle stesse misure percentuali previste per i contribuenti appartenenti al regime semplificato e al regime reale. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per quanto riguarda l'IVA, sono tenuti al versamento e alla dichiarazione mensile (anche se non sono state realizzate operazioni imponibili) senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale esclusivamente i contribuenti appartenenti al regime reale, atteso che i contribuenti in regime sostitutivo e semplificato non scontano IVA. L'imposta dovuta è versata entro il 15 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni. Il rimborso del credito IVA può essere chiesto a condizione che il contribuente non sia debitore di altre imposte o tasse che possono essere oggetto di compensazione presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore dell'Ufficio delle Imposte territorialmente competente. A decorrere dal 1° gennaio 2012, presentando apposita domanda espressamente autorizzata dall'Amministrazione finanziaria, è possibile anche compensare l'IVA a credito con l'IVA dovuta, con le accise e le imposte doganali a condizione che l'attività sia stata svolta in maniera continuativa nei due anni precedenti la richiesta di compensazione e non sia in corso l'attività di controllo (parziale o totale). La **tassa fondiaria** è dovuta in unica soluzione entro il 15 marzo dell'anno successivo sulla base di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione che deve essere presentata annualmente entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. Il **contributo sulle licenze di esercizio** è versato e dichiarato annualmente, entro i primi due mesi dell'esercizio fiscale successivo. La **ritenuta sulle prestazioni di servizio** e la **TSR** sono versate entro il 15 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi.

Dal 1° gennaio 2014 è previsto l'invio a tutti i contribuenti i cui redditi, beni o altra materia imponibile siano conosciuti dall'Amministrazione finanziaria di un modello pre-compilato ai fini della dichiarazione e della liquidazione delle imposte e delle tasse la cui determinazione e riscossione rientra nelle competenze dell'Amministrazione finanziaria; i contribuenti restano, in ogni caso, pienamente responsabili della propria dichiarazione. Inoltre, con la medesima decorrenza, è previsto che il pagamento delle imposte di ammontare superiore a 100.000 FCFA debba essere effettuato ricorrendo a sistemi che assicurano la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico bancario o *mobile money*).

Capitale: Yaoundé

Lingua ufficiale: francese, inglese

Moneta: Franco della Comunità Finanziaria dell'Africa (XAF – 1 € = 655,59 F CFA)

Forma istituzionale: repubblica presidenziale.

Fonti informative

- sito ufficiale del Ministère de l'Economie et des Finances du Cameroun : <http://www.minfi.gov.cm/>;
- sito ufficiale della *Direction Générale des Impôts du Cameroun* : www.impots.cm;
- sito ufficiale della *Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat* : www.ccima.net